

RESOCONTO

RIUNIONE OSSERVATORIO MILANESE 17 GENNAIO 2023

Gruppo processo civile di cognizione riformato

Alla riunione del 17 gennaio 2023 del gruppo hanno partecipato:

- gli avvocati BREGGIA, CANAL, CASADIO, CATANO, CONSOLO, LAPENNA, LEO, PERINI, PROIETTO, RAVENNA, ROMANO, TASCA, TOFFOLETTO;
- il prof. VILLATA;
- i giudici BORONI, BORRELLI, GANDOLFI, GATTARI, GENTILE, MARCONI, NICOTRA, NOVELLI, RICCI, RICCIARDI, RIVA CRUGNOLA (in pensione), SPERA;
- i funzionari addetti UPP DEPINO, FLORO, PINNA, PIZZAGALLO, RANDAZZO, RUGA, TARASCO,

assenti per motivi sopravvenuti l'avv. MONEGAT e la giudice SIMONETTI.

Si è riferito sulle **novità normative sopravvenute** in tema di efficacia dei vari gruppi di norme di cui al dlgs n.149/2022, richiamando la relazione MANGANO a *webinar* organizzato al riguardo dalla SSM, i relativi materiali saranno trasmessi via *mail* ai partecipanti al gruppo: in particolare si è ritenuta condivisibile la opzione interpretativa per cui le **udienze cartolari fissate secondo la normativa pandemica con decreti emessi nel 2022 in riferimento a date di udienza cadenti nel 2023 rimangono ferme**, senza necessità di adozione di nuovi decreti applicanti la nuova e diversa normativa in materia di udienza sostituita da trattazione scritta, ciò in virtù del principio *tempus regit actum*, l'*actum* essendo da individuare nel decreto emesso nel 2022.

Si è quindi esaminata la nuova disciplina relativa al **procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt. 281 decies, undecies, duodecies, terdecies cpc, introdotti dal dlgs n.149/2022 al capo IIIquater del libro II titolo I del codice, con contemporanea abrogazione delle norme relative al procedimento sommario.**

Si è in particolare riflettuto sulle **norme che definiscono l'istituto:**

art. 281decies cpc Ambito di applicazione

“Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un’istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato.

Nelle **cause** in cui il tribunale giudica in composizione **monocratica la domanda può sempre essere proposta nelle forme del procedimento semplificato.**”

art. 281duodecies cpc Procedimento

Primo comma

“Alla prima udienza il giudice se rileva che per la domanda principale o per la domanda riconvenzionale **non ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281decies**, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme **del rito**

ordinario fissando l'udienza di cui all'articolo 183, rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'articolo 171ter. Nello stesso modo procede quando, **valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria**, ritiene che la causa debba essere trattata con il **rito ordinario**".

Si è al riguardo considerato che il **procedimento semplificato di cognizione** risulta **rito equi-ordinato rispetto al rito ordinario di cognizione** al quale si presenta come **alternativo**, in particolare:

- per la stessa collocazione della nuova disciplina nel libro II del titolo I del codice, dedicato appunto in generale al processo di cognizione, così superandosi la diversa collocazione del "vecchio" processo sommario di cognizione nel libro dedicato ai procedimenti speciali;
- per la disposizione di cui al secondo comma dell'art.281decies cpc che disegna una vera e propria facoltà dell'attore -nelle cause a fase decisoria monocratica- di introdurre il processo di cognizione con le forme del rito semplificato, vale a dire con ricorso, senza alcuna limitazione quanto ai presupposti di tale scelta;
- per la disciplina ex art.281terdecies cpc della fase decisoria, culminante nella pronuncia di sentenza secondo le regole del rito ordinario (e non con ordinanza come nel "vecchio" processo sommario di cognizione), sentenza "impugnabile nei modi ordinari";
- per la disciplina ex art.281duodecies cpc del mutamento del rito da semplificato a ordinario, che presuppone (a differenza della inammissibilità predicata per il "vecchio" rito sommario introdotto al di fuori dei casi consentiti) una continuità fra i due riti.

In relazione a tale carattere non speciale ma alternativo rispetto al rito ordinario l'opinione prevalente nel gruppo è stata poi quella di ritenere il **rito semplificato applicabile** per ogni tipo di controversia e in particolare **anche** per quelle riguardanti l'**opposizione a decreto ingiuntivo**, apparendo superabili le obiezioni sollevate da taluni partecipanti e fondate:

- sulla lettera dell'art.645 cpc per la quale l'opposizione "si propone con atto di citazione", trattandosi di norma:
 - risalente a contesto legislativo nel quale l'unica possibilità di introduzione del processo civile -salvo ipotesi "speciali"- era appunto quella della notificazione di citazione
 - e, quindi, di norma da coordinare con il nuovo scenario normativo che, invece, prevede ora la possibilità di scelta per l'attore -nelle cause a fase decisoria monocratica- di introduzione della lite con ricorso secondo le forme appunto del rito semplificato,
- nonché sulla pretesa difficoltà di individuazione del momento di introduzione della opposizione e quindi del rispetto del relativo termine perentorio,
 - individuazione che, invece, ben può essere svolta in relazione al momento del deposito del ricorso in opposizione presso l'ufficio giudiziario, secondo una consolidata ricostruzione di legittimità (cfr. anche il novellato secondo comma dell'art.2568 cc in materia di trascrizione delle domande giudiziarie ¹).

Quanto alle **due ipotesi** di cui al **primo** e al **secondo comma dell'art.281decies cpc** e, specularmente, di cui alla **prima** e alla **seconda parte del primo comma dell'art.281duodecies cpc**, ne sono state prospettate nel gruppo due letture alternative:

¹ art.2658 cc come modificato dal dlgs n.149/2022:

"Per la trascrizione di una domanda giudiziale occorre presentare copia autentica del documento che la contiene, munito della relazione di notifica alla controparte.

Quando la domanda giudiziale si propone con ricorso, la parte che chiede la trascrizione presenta copia conforme dell'atto che la contiene munita di attestazione della data del suo deposito presso l'ufficio giudiziario."

- secondo una ricostruzione,

la scansione dei due commi dell'art.281decies cpc andrebbe letta nel senso della incondizionata libertà di scelta per l'attore nell'introdurre il processo con le forme del rito semplificato per le cause a fase decisoria monocratica (secondo comma),

scelta che, invece, per le cause a fase decisoria collegiale, sarebbe condizionata dalla ricorrenza dei presupposti indicati nel primo comma (fatti di causa non controversi, domanda fondata su prove documentali, domanda di pronta soluzione, istruzione non complessa), presupposti che, poi, imporrebbero comunque l'adozione del rito semplificato anche per le cause monocratiche indipendentemente dalla scelta dell'attore;

specularmente l'ipotesi di mutamento del rito prevista dalla seconda parte del primo comma dell'art.281duodecies cpc (per la quale il giudice dispone tale mutamento "valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria") riguarderebbe il caso di causa a fase decisoria monocratica introdotta per libera scelta dell'attore ai sensi del secondo comma dell'art.281decies cpc anche in assenza dei presupposti di cui al primo comma dello stesso articolo ma comunque ritenuta dal giudice di eccessiva complessità per la trattazione con il rito semplificato,

mentre l'ipotesi di mutamento del rito prevista dalla prima parte del primo comma dell'art.281duodecies cpc in caso di assenza dei presupposti di cui al primo comma dell'art.281decies cpc per la domanda principale o per quella riconvenzionale riguarderebbe il caso di causa a fase decisoria collegiale introdotta in assenza dei presupposti di cui al primo comma dell'art.281decies cpc;

- secondo un'altra ricostruzione, prospettata anche da autorevole dottrina ², il secondo comma dell'art.281decies cpc disegnerebbe una generale facoltà di scelta dell'attore nella sola introduzione -per le cause a fase decisoria monocratica- della lite nelle forme del processo semplificato, facoltà soggetta poi a una verifica da parte del giudice laddove questi constatati all'udienza di comparizione l'assenza dei presupposti di cui al primo comma dell'art.281decies cpc (in particolare il carattere non controverso dei fatti di causa potendo emergere solo a seguito della costituzione del convenuto e così anche la complessità o meno della istruttoria), con conseguente adozione di ordinanza di mutamento del rito: in questa seconda lettura, dunque, il riferimento nella seconda parte del primo comma dell'art.281duodecies cpc alla complessità della lite e della istruttoria sarebbe in sostanza pleonastico quanto alla complessità della istruttoria (la cui assenza è già prevista quale presupposto ex primo comma dell'art.281decies cpc) e potrebbe trovare senso solo quanto alla complessità della lite, valutata discrezionalmente dal giudice, pur in presenza dei presupposti ex primo comma dell'art.281decies cpc.

La non chiara stesura delle norme in questione è parsa comunque ai partecipanti al gruppo non foriera, nella prassi, di questioni particolarmente rilevanti posto che, comunque,

- essendo da ritenere **pacifica per l'attore la libertà di scelta della introduzione con rito semplificato per le cause a fase decisoria monocratica,**

l'ampia formulazione della seconda parte del primo comma dell'art.281duodecies cpc lascia comunque larghi margini di valutazione al giudice circa la necessità di mutamento del rito in ragione della complessità della causa e/o della istruzione probatoria nell'ambito sia della prima opzione interpretativa sia della seconda.

Quanto ai caratteri della **fase introduttiva** si è analizzata la norma di cui allo

art. 281undecies cpc Forma della domanda e costituzione delle parti

² Cfr. l'intervento del prof. FERRUCCIO AULETTA nel *webinar* citato all'inizio del resoconto.

“La domanda si propone con **ricorso**, sottoscritto a norma dell’articolo 125, che deve contenere le **indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), 6)** e l’avvertimento di cui al numero 7) del **terzo comma dell’articolo 163**.

Il giudice, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto a cura dell’attore. Tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell’udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di quaranta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di sessanta giorni se si trova all’estero.

Il **convenuto** si costituisce mediante deposito della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A **pena di decadenza** deve proporre le eventuali **domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d’ufficio**.

Se il convenuto intende **chiamare un terzo** deve, **a pena di decadenza**, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere lo spostamento dell’udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo comma”,

rilevando che:

- il **contenuto del ricorso è definito per richiamo al contenuto della citazione ex art.163 cpc**³;
- il **contenuto della comparsa di risposta riecheggia il tenore della norma ex art.167 cpc**⁴;
- il meccanismo di **fissazione dell’udienza di comparizione** e dei **termini per la costituzione del convenuto** risulta analogo a quello previsto per il “vecchio” rito sommario, così come quello di spostamento dell’udienza in caso di chiamata di terzo.

La disciplina che più ha suscitato il dibattito è stata poi quella di cui allo

art. 281duodecies cpc Procedimento

“Alla prima udienza il giudice se rileva che per la domanda principale o per la domanda riconvenzionale non ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell’articolo 281-*decies*, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l’udienza di cui all’articolo 183, rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall’articolo 171-*ter*. Nello stesso modo procede quando, valutata la complessità della lite e dell’istruzione probatoria, ritiene che la causa debba essere trattata con il rito ordinario.

Entro la stessa udienza l’attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Il giudice, se lo autorizza, fissa la data della nuova

³ L’art.163 cpc è stato a sua volta novellato:

- con l’introduzione del n.3bis concernente “l’indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell’assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento”,
- con l’inserimento di cui al n.4 del requisito di chiarezza e precisione (“l’esposizione **in modo chiaro e specifico** dei fatti e degli elementi di diritto costituenti la ragione della domanda, con le relative conclusioni”),
- nonché con la riformulazione dell’avvertimento di cui al n.7 anche in riferimento alla necessità di difesa tecnica e alla possibilità di presentare istanza per l’ammissione del patrocinio a spese dello Stato.

⁴ Anche l’art.167 cpc è stato a sua volta novellato precisando che il convenuto deve prendere posizione “**in modo chiaro e specifico**” sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda.

udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. Se procede ai sensi del primo comma il giudice provvede altresì sulla autorizzazione alla chiamata del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo comma dell'articolo 281undecies.

Alla stessa udienza, a pena di decadenza, le parti possono proporre le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti.

Se richiesto e sussiste giustificato motivo, il giudice può concedere alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria.

Se non provvede ai sensi del secondo e del quarto comma e non ritiene la causa matura per la decisione il giudice ammette i mezzi di prova rilevanti per la decisione e procede alla loro assunzione.”

Quanto al **primo comma**, relativo al **mutamento del rito**, si è già anticipata sopra la lettura delle due ipotesi nelle quali il giudice può disporre con **ordinanza non impugnabile** il passaggio al rito ordinario.

Si è poi evidenziato come la norma preveda in caso di mutamento del rito la **fissazione di udienza ex art.183 cpc, con decorrenza rispetto alla stessa dei termini ex art.171ter cpc**: secondo la lettura dei partecipanti al gruppo ciò comporta che con il mutamento del rito si **consolidino le sole decadenze relative alla fase introduttiva del rito sommario, vale a dire quelle previste per la proposizione da parte del convenuto di domande riconvenzionali, eccezioni in senso stretto, chiamata di terzo, mentre ogni ulteriore attività difensiva sarà possibile nel rito ordinario secondo le scansioni di cui all'art.171ter cpc relative al deposito di memorie integrative in termini antecedenti l'udienza ex art.183 cpc** ⁵.

Unica **eccezione** pare quella relativa alla **chiamata del terzo da parte dell'attore**, possibile ai sensi del secondo comma dell'art.281duodecies **entro la prima udienza del rito semplificato** “quando l'esigenza è sorta a seguito della difesa del convenuto”: in questo caso il secondo comma citato prevede infatti espressamente, a evidenti fini acceleratori, che “se procede ai sensi del primo comma il giudice provvede altresì sulla autorizzazione alla chiamata del terzo” richiesta dall'attore.

Si è poi rilevato che la norma prevede al **terzo comma** una ulteriore ipotesi di **decadenza** relativa alle c.d. **eccezioni consequenziali**, da svolgersi appunto alla prima udienza del rito semplificato, mentre al **quarto comma** disegna l'**eventualità di prosecuzione oltre tale udienza del contraddittorio scritto** laddove il giudice “**se richiesto e sussiste un giustificato motivo**” conceda “alle parti **un termine perentorio** non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un **ulteriore termine** non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”.

⁵ Art. 171ter cpc Memorie integrative

“Le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono:

- 1) almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;
- 2) almeno venti giorni prima dell'udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali;
- 3) almeno dieci giorni prima dell'udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.”

La previsione di tale eventualità di prosecuzione del contraddittorio scritto in caso di richiesta della parte e in presenza di giustificato motivo è stata letta secondo **diversi orientamenti** dai partecipanti al gruppo:

- secondo vari partecipanti **il requisito del “giustificato motivo” per la concessione di ulteriori termini alla prima udienza presuppone il già avvenuto verificarsi delle preclusioni assertive e istruttorie con il deposito degli atti introduttivi** (salvo il caso di eccezioni c.d. consequenziali per le quali la decadenza è espressamente comminata in riferimento alla prima udienza), in particolare il **giustificato motivo** non potendo quindi essere riferito a esigenze difensive che le parti avrebbero potuto soddisfare in tali atti, ma solo a **esigenze difensive sorte successivamente e oggettivamente apprezzabili** in relazione a rilievi d’ufficio, alla condotta della controparte costituita, a avvenimenti o ritrovamenti di documenti sopravvenuti nonché a modifiche normative,
 - sicché, in definitiva, in particolare l’attore avrebbe l’onere di precisare tutte le richieste istruttorie e di produrre tutti i documenti a dimostrazione dei fatti costitutivi della domanda fin dal ricorso, non potendo, ad esempio, essergli concesso un termine per richieste istruttorie e per la produzione di documenti in caso di contumacia del convenuto laddove tale richiesta e produzione non fossero già state svolte con il ricorso introduttivo;
- di tale lettura altri partecipanti al gruppo hanno sottolineato la **rigidità**, sostenendo che per tale via si arriverebbe alla **configurazione di ipotesi di decadenza non previste espressamente e di momenti preclusivi non ricavabili chiaramente dalla norma**,
 - richiamando al riguardo anche i più recenti orientamenti di legittimità in tema di preclusioni nel “vecchio” rito sommario ⁶ e di interpretazione delle norme processuali ⁷,
 - prospettando quindi che la possibilità di prosecuzione del contraddittorio scritto sia stata introdotta dal legislatore in riferimento al presupposto del giustificato motivo onde porre una cesura rispetto allo schema del “vecchio” art.183 cpc, che consentiva alle parti richieste di termini meramente dilatorie,
 - senza che tale introduzione presupponga necessariamente l’avvenuto verificarsi nella fase introduttiva di specifiche preclusioni in particolare istruttorie,
 - preclusioni le quali sarebbero destinate ad essere travolte nel caso di mutamento del rito e di fissazione di udienza nel rito ordinario, con decorrenza di termini per le memorie integrative ex art.171ter cpc,

⁶ Cfr. Cass. n.46/2021 secondo la cui massima:

“In tema di procedimento sommario di cognizione, l’art. 702-bis, commi 1 e 4, c.p.c., non contempla alcuna sanzione processuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente ed il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né alla mancata allegazione di detti documenti, al ricorso o alla comparsa di risposta; ne consegue l’ammissibilità della produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell’ordinanza di cui all’art. 702-ter c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva rigettato la domanda per avere il ricorrente depositato la documentazione a supporto della stessa non già in uno al ricorso, bensì mediante l’inoltro di apposite buste telematiche in un momento successivo all’iscrizione della causa a ruolo e, comunque, antecedente all’udienza di comparizione delle parti).”

⁷ Cfr. Cass. SU N.3086/2022 nella cui motivazione si legge:

“La necessità, invero, di assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., nell’ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all’art. 111, secondo comma, Cost. e in coerenza con l’art. 6 CEDU, comporta l’attribuzione di una maggiore rilevanza allo scopo del processo che non è e non può essere rigida applicazione di regole, segnatamente, di ordine formale che quel diritto ingiustamente penalizzino, ma deve mirare a garantire attraverso una pronuncia sul merito della contesa, l’interesse delle parti al conseguimento di una decisione per quanto più è possibile giusta.”

- sicché, in definitiva, la **richiesta di termini** potrebbe essere **accolta** laddove la parte illustri **esigenze difensive non pretestuose e derivanti dal concreto sviluppo del processo**, come tali non rigidamente tipizzabili,
- e ciò anche alla luce del principio generale di cui al novellato secondo comma dell'art.101 cpc, per la cui prima parte “Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni”.

La questione della interpretazione del quarto comma dell'art.281duodecies cpc è quindi restata aperta, taluni partecipanti avendo anche ipotizzato la opportunità di un rinvio pregiudiziale ex art.363bis cpc (introdotto dal dlgs n.149/2022 e già entrato in vigore dall'1.1.2023 ai sensi della legge di bilancio n.197/2022), altri invece avendo espresso l'opinione che la questione debba essere *in primis* affrontata dai giudici di merito nei casi concreti per meglio delinearne gli aspetti.

In ogni caso, proprio alla luce dei dubbi interpretativi di cui sopra, i partecipanti al gruppo hanno richiamato l'attenzione dei difensori sull'opportunità di formulare il più ampiamente possibile le richieste istruttorie negli atti introduttivi.

Forse una ulteriore lettura della norma, certo di non facile ricostruzione sistematica, potrebbe essere svolta in riferimento al **collegamento funzionale tra preclusioni e sviluppo del contraddittorio** tenendo presente il **momento centrale** di tale sviluppo, da individuarsi nella **prima udienza**⁸ del rito semplificato, nella quale il *thema decidendum* viene a definirsi a pena di decadenza quanto alle eccezioni c.d. consequenziali e, dunque, ben può ritenersi che anche il *thema probandum*, in assenza di previsioni di decadenza al riguardo per gli atti introduttivi, possa essere compiutamente definito: in tal senso, dunque, **anche le preclusioni istruttorie possono essere viste come connesse all'udienza**.

In tale contesto interpretativo, poi, la possibilità di un **ulteriore contraddittorio scritto in presenza di giustificato motivo** può essere letta nel senso dell'affidamento al giudice di una complessiva **valutazione di esigenze difensive delle parti** che, **a fronte di uno sviluppo del contraddittorio di crescente articolazione**, richiedano, su richiesta delle stesse parti, una **integrazione degli atti introduttivi** attraverso il deposito di memorie relative non solo ad ulteriori richieste istruttorie e produzioni documentali ma anche una precisazione o modifica di domande, eccezioni e conclusioni, attività queste ultime che di per sé la norma non prevede espressamente siano svolte in udienza.

Tutti i partecipanti al gruppo hanno comunque sottolineato che in ogni caso al giudice è consentito il **rigetto della richiesta di termini ulteriori nell'ipotesi di ricorrenza di questioni preliminari o pregiudiziali di per sé dirimenti la lite** da considerare quindi matura per la decisione.

Quanto alla **prosecuzione del processo semplificato**, si è rilevato come l'ultimo comma dell'art.281duodecies cpc preveda che il giudice, ove non abbia provveduto ad autorizzare la chiamata di terzo ovvero a concedere gli ulteriori termini e non ritenga la causa matura per la decisione, **ammetta i mezzi di prova e proceda alla loro assunzione**, è da ritenersi fissando ulteriore udienza ove tali mezzi non siano immediatamente esperibili.

Quanto alla fase decisoria si è poi esaminato lo

art. 281terdecies cpc

“Il giudice quando rimette la causa in decisione procede a norma dell'art. 281sexies. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, procede a norma dell'articolo 275bis.

La sentenza è impugnabile nei modi ordinari”,

⁸ La terminologia normativa relativa all'udienza non è univoca: nell'art.281undecies cpc si menziona al secondo comma “l'udienza di comparizione delle parti” mentre l'art.281duodecies cpc parla al primo comma di “prima udienza”.

che rimanda alle modalità di **decisione a mezzo di discussione orale** regolate nel **rito ordinario novellato** rispettivamente per le cause a fase decisoria monocratica e collegiale,

- solo nel secondo caso prevedendosi sempre la fissazione di ulteriore udienza di discussione avanti il collegio e il deposito in termini antecedenti a tale udienza di conclusioni definitive e di note conclusive⁹,
- in entrambi i casi prevedendosi che al termine della discussione il giudice monocratico o il collegio possano provvedere a stendere la motivazione e il dispositivo contestualmente, a verbale, ovvero si riservino il deposito della sentenza entro rispettivamente i trenta e i sessanta giorni successivi.

Non è stata esaminata nel gruppo **l'ulteriore questione dei provvedimenti da adottarsi qualora nessuna delle parti compaia alla prima udienza del rito semplificato** o a quelle ulteriori eventualmente fissate: la questione potrà essere trattata nella **prossima riunione del gruppo**, che si fissa per

mercoledì 1° febbraio 2023 ore 15/17 presso la saletta ANM del palazzo di giustizia

e nella quale si inizierà l'esame delle nuove norme in tema di **procedimento ordinario di cognizione**.

resoconto a cura di *elena riva crugnola*

⁹ Il **novellato art. 281sexies cpc** sotto la rubrica "Decisione a seguito di trattazione orale" così recita:

"Se non dispone a norma dell'articolo 281- quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.

Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni."

Il **novellato art. 275bis cpc** sotto la rubrica "Decisione a seguito di discussione orale davanti al collegio" così recita:

"Il giudice istruttore, quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di discussione orale, fissa udienza davanti al collegio e assegna alle parti termine, anteriore all'udienza, non superiore a trenta giorni per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni e un ulteriore termine non superiore a quindici giorni per note conclusionali.

All'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa e il presidente ammette le parti alla discussione. All'esito della discussione il collegio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del presidente del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.

Se non provvede ai sensi del secondo comma, il collegio deposita la sentenza nei successivi sessanta giorni."